

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 145/CGF– RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2013

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

Nel corso della gara Messina/Melfi disputata in data 16.11.2013, venivano aperti alcuni cancelli che dividevano il recinto di gioco dagli spalti, così permettendo che persone estranee fossero presenti nel tunnel che conduceva agli spogliatoi; persone che, specialmente al termine del primo tempo, insultavano e minacciavano tesserati della Società avversaria creando un clima di tensione.

Una di questi soggetti – che indossava una tuta sociale del Messina – nell’occasione della segnatura del gol della predetta squadra, si introduceva sul terreno di gioco per esultare con i giocatori per poi uscire sempre da uno dei cancelli sopraindicati che divideva il recinto di gioco con gli spalti.

Al termine della gara i tifosi del Messina – i quali nel corso della gara avevano più volte intonato cori offensivi nei confronti dell’arbitro – lanciavano un accendino verso l’arbitro, che cadeva a circa un metro di distanza, lambendo altresì altro rappresentante (funzionario antidoping) della Federcalcio; arbitro che non riceveva alcuna assistenza al termine della gara da parte dei dirigenti della Società Messina né per poter risolvere la problematica della mancanza di acqua calda nella doccia né per lasciare l’impianto.

Il Giudice Sportivo presso la Lega PRO, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.11.2013, sanzionava la Società Messina con l’ammenda di € 10.000,00.

Proponeva tempestivo reclamo la Società Messina la quale, chiedeva la riduzione della sanzione evidenziando l’abnormità e l’esageratezza.

Nell’impugnazione veniva evidenziato che erano stati adottati dei modelli organizzativi idonei a prevenire i comportamenti descritti dall’arbitro anche a mezzo di assistenza di vigilantes professionali, con una cooperazione tra la Società e le Forze dell’Ordine che aveva dato tangibili risultati.

Nell’impugnazione veniva sottolineato il fatto che il medico sociale della squadra aveva offerto assistenza alla terna arbitrale e che l’acqua calda mancante era dovuta ad una questione prettamente tecnica non ascrivibile alla Società ed infine che la partita si era svolta in maniera regolare ed in tutta tranquillità.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che ove anche effettivamente la Società Messina possa aver fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze

dei propri tifosi, in realtà ciò non ha scongiurato l'accadimento di incidenti ed episodi di potenziale pericolo così come evidenziato nel referto dell'arbitro.

Al riguardo infatti la circostanza che fossero aperti numerosi cancelli che dividono il settore degli spalti con il recinto di gioco – di tanto che numerose persone si erano introdotte sia nel tunnel che nella zona antistante gli spogliatoi – costituisce potenziale e gravissimo vulnus all'integrità dei tesserati e dei rappresentanti federali.

A questo proposito è indubbio che la facile apertura dei cancelli tra gli spalti ed il recinto di gioco costituisce un elemento che nemmeno la presenza delle Forze dell'Ordine o il sistema organizzativo adottato dalla Società è stato idoneo a scongiurare.

Fatta questa premessa, si osserva poi che la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

La mancata assistenza da parte della società alla terna arbitrale a fine gara, con la sola presenza e disponibilità del medico sociale, peraltro impegnato in altri incombeni di sua stretta competenza, è un dato oggettivo nemmeno contestato nel ricorso.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo altresì conto che tutti detti accadimenti non hanno in concreto determinato alterazioni al normale svolgimento sia della gara che delle operazioni post gara.

Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questi fatti non esimono la società dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la detta circostanza.

Conseguenzialmente, sembra equo ridurre, come detto, la sanzione.

Ciò in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti lanciati, l'arbitro ed il rappresentante federale non sono stati colpiti; che la presenza di estranei non ha determinato episodi di violenza e che, infine, il disagio arrecato all'arbitro a fine gara è stato comunque eliso dall'assistenza prestata dalle Forze dell'Ordine.

Ciò posto la Corte infligge la sanzione dell'ammenda pari ad € 5.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina S.r.l. di Messina, riduce a € 5000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2014 INFLITTA AL SIG. FERRIGNO FABRIZIO SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

Al 37° del primo tempo, nel corso della gara Messina/Melfi disputata in data 16.11.2013, il Dirigente Accompagnatore della Società Messina, Sig. Fabrizio Ferrigno, si rivolgeva all'arbitro, alzandosi dalla panchina ed uscendo dall'area tecnica, con gesti ed a voce alta, contestava una decisione tecnica dell'arbitro stesso.

Dopo che l'arbitro lo invitava a lasciare il terreno di gioco, lo insultava gridandogli: “...*sei un pezzo di m... figlio di p...*” e mentre si allontanava continuava ad urlargli contro “...*ti ammazzo m... non ti faccio uscire oggi ti faccio assediare bastardo...*”.

Gli insulti – ed i gesti plateali – proseguivano fino al tunnel che conduceva agli spogliatoi.

L'arbitro era costretto a fermare il gioco, che nel mentre era ripreso, in quanto il dirigente stesso riusciva dal tunnel e si introduceva nel recinto di gioco andando verso un cancello che immetteva alla tribuna.

Gli insulti del Ferrigno - che nel mentre si era reintrodotta nel tunnel che conduceva agli spogliatoi - nei confronti dell'arbitro proseguivano anche al termine del primo tempo con frasi del tipo “...*c.....*” “...*pezzo di m...*”.

Il Giudice Sportivo presso la Lega PRO, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.11.2013, lo sanzionava con l'inibizione fino al 31.03.2014.

Proponeva tempestivo reclamo, nell'interesse del Sig. Ferrigno, la Società Messina la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Ferrigno.

Al riguardo evidenziava che il pur deprecabile comportamento tenuto dal dirigente era sì irrispettoso ed offensivo ma mai minaccioso.

L'episodio non influiva sul tranquillo e regolare svolgimento della gara e durava pochi attimi, essendo stato determinato da uno scatto concitato e sopra le righe dato dal peculiare frangente della partita.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che il dirigente ha protestato vibratamente nei confronti dell'arbitro con le parole puntualmente indicate nel referto usando altresì oltre che frasi ingiuriose ed irrispettose anche evidenti e palesi espressioni minacciose.

A parere di questa Corte, anche il contesto particolarmente acceso del momento agonistico non può giustificare detto comportamento anche in considerazione del ruolo rivestito dal Ferrigno.

In questo contesto, e proprio per i fatti come narrati dal direttore di gara e nemmeno scalfiti nell'impugnazione, la condotta del dirigente non può trovare delle attenuanti che giustifichino la riduzione della sanzione.

Il dirigente, proprio per la sua figura esterna ai momenti prettamente tecnici ed agonistici, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco, quelli sì presi dal vigore agonistico – un punto di riferimento che ha il preciso compito di prevenire, placare e/o smussare situazioni che possano potenzialmente sfociare (da parte dei tesserati appartenenti alla propria società) in proteste che superano il normale limite di tolleranza e riguardo, astenendosi così dal tenere, lui proprio, comportamenti – non solo ingiuriosi e minacciosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina S.r.l. di Messina

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/VIAREGGIO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 alla reclamante.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Barletta/Viareggio disputato il 16.11.2013, sostenitori della società S.S. Barletta Calcio S.r.l., nel corso della gara, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore nove petardi, senza conseguenze; i medesimi dopo l'esposizione di uno striscione intonavano un coro inneggiante alla violenza contro le forze dell'ordine.

Avverso tale provvedimento la società S.S. Barletta Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.11.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 10.12.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALENO GIULIO SEGUIDO GARA MARTINA FRANCA/CHIETI CALCIO DELL'8.12.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 74/DIV del 10.12.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al giocatore Giulio Daleno a seguito del comportamento tenuto da quest'ultimo nel corso della gara tra Martina Franca e Chieti disputata in data 8 dicembre 2013, valevole per il Campionato di II Divisione Girone B.

La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore, al termine della gara, aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo consistito nell'essersi avvicinato alla curva dei tifosi della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento provocatorio ed offensivo che causava tra gli occupanti le panchine un principio di colluttazione per effetto delle aggressioni verbali altamente ingiuriose.

Gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, non possono essere in alcun modo accolti, non essendo sufficiente in alcun modo una tiepida giustificazione atta a far ritenere che il giocatore fosse stato provocato a sua volta dagli insulti della tifoseria della squadra ospitante, né può essere ritenuta esimente la constatazione di non poter rilevare nel referto arbitrale la descrizione delle specifiche espressioni di scherno pronunciate dal giocatore.

E' dato però leggere che egli, se pur al termine della gara, era da considerarsi espulso; la verità è che nessuna sanzione sarebbe stata comminata se il suo comportamento fosse stato sportivamente corretto e non incitante al rischio di provocare una rissa.

La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 27 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete